



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'ALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2010

Norme in materia di corruzione

ONOREVOLI SENATORI. - Sempre di più, nel corso degli ultimi mesi trascorsi, sembra sorgere nel Paese un'emergenza relativa al diffondersi di fenomeni corruttivi e di approfittamento della cosa pubblica da parte di funzionari dello Stato e delle Istituzioni.

Recenti indagini hanno permesso di verificare come la normativa preventiva e repressiva abbia mostrato negli anni notevoli falle.

Peraltro, nuove possibilità di indebolire la struttura protettiva pubblica sono venute dalle decisioni governative e di maggioranza di agire, in molti campi d'azione, anche non connotati da caratteristiche d'urgenza, con l'utilizzo di procedure in deroga alle regole ordinarie (in materia di appalti, di controlli, di contabilità).

Orbene, se su alcune di queste vicende vi è già un attento ed efficace controllo parlamentare, deve però pensarsi alle regole generali di controllo e repressione penale del fenomeno, che nel corso degli anni non sono apparse efficaci ed efficacemente applicate.

Si ritiene allora necessario un intervento che muova, intanto, da tre direttrici:

la prima (articolo 1) è la modifica del sistema penale, con l'inasprimento delle sanzioni penali per i reati più gravi contro la pubblica amministrazione, soprattutto nel minimo edittale (per evitare che l'applicazione generalizzata di attenuanti determini la concreta inefficacia della sanzione). Si prevede altresì la modifica del quadro delle circostanze attenuanti, con la precisazione dell'attenuante specifica di cui all'articolo 322-*bis* del codice penale e l'introduzione di un meccanismo per cui il bilanciamento delle circostanze ex articolo 69 del codice penale può essere possibile solo in caso di completa riparazione del danno. Inoltre, ma con un impatto principale e determinante, si modifica

la norma dell'articolo 322-*ter* del codice penale in tema di confisca, estendendo anche ai più gravi reati contro la pubblica amministrazione il meccanismo preventivo di confisca di cui all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, che impone la confisca dei beni di cui non possa provarsi la legittima provenienza. Si modifica poi parzialmente il regime delle pene accessorie, con particolare riferimento all'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

la seconda (articolo 2) riguarda alcune modifiche del sistema di procedura penale, con estensione ai più gravi reati contro la pubblica amministrazione di alcune norme introdotte *in primis* dalla legislazione antimafia e poi estese talora ad altri delitti. Trattasi anzitutto di una nuova previsione in materia di intercettazioni, di cui si estende il campo applicativo con la previsione della possibilità di intercettare anche in presenza di «sufficienti» indizi di reato e di intercettare le comunicazioni tra presenti anche quando non si ritenga che nei luoghi delle intercettazioni si stia svolgendo l'attività criminosa. La seconda modifica proposta riguarda la materia delle misure cautelari: si prevede l'estensione ai più gravi reati contro la pubblica amministrazione della regola prevista dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, per cui in alcuni casi (di reati di gravissimo allarme sociale) si presume l'indispensabilità della misura cautelare custodiale in carcere;

infine (articolo 3) si introducono norme intese a verificare (e così limitare) le collaborazioni di privati verso enti ed amministrazioni pubbliche, prevedendo un generale divieto di attribuzione di incarichi a soggetti

condannati per gravissimi reati (mafia, terrorismo, delitti contro la pubblica amministrazione,) ovvero sottoposti a misure cautelari per tali reati o sottoposti a misure di prevenzione. La norma è garantita da un obbligo di

dichiarazione del beneficiario e da sanzioni penali per le dichiarazioni false. In tal modo, la struttura pubblica viene tutelata da influenze criminali esterne, almeno per il campo dei rapporti indicati.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 32-*quinqües* del codice penale, le parole: «per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320» sono sostituite dalle seguenti: «per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320 e 323».

2. Al primo comma dell'articolo 314 del codice penale, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni».

3. All'articolo 316 del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».

4. All'articolo 316-*bis* del codice penale, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni».

5. All'articolo 317 del codice penale, le parole: «da quattro a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a quattordici anni».

6. L'articolo 317-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317-*bis*. - (*Pene accessorie*). - La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317 importa sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

7. All'articolo 318 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

b) al secondo comma, le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a tre anni».

8. All'articolo 319 del codice penale, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni».

9. Al primo comma dell'articolo 319-ter del codice penale, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci anni».

10. L'articolo 322-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 322-ter. - (*Confisca*). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 323 del presente codice, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, del codice medesimo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

Negli stessi casi di cui al primo comma è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone

condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma del presente articolo, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al presente articolo si applicano anche al custode delle cose predette.

Si applicano anche ai casi di confisca previsti dal presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, ovvero ancora di provenienza ingiustificata».

12. All'articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole: «ingiusto vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «ingiusto vantaggio economicamente valutabile» e le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni».

13. All'articolo 323-bis del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La particolare tenuità dei fatti deve essere valutata avendo riguardo tanto al danno cagionato quanto al vantaggio conseguito».

14. Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis e 323 del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi del-

l'articolo 69, commi secondo e terzo, del codice penale, quando non vi è prova dell'integrale riparazione del danno, mediante il risarcimento di esso e mediante le restituzioni.

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa»;

b) all'articolo 275, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano altresì in ordine ai delitti previsti dagli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 321, 322-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis del medesimo codice».

Art. 3.

(Incarichi di collaborazione)

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici in generale, compresi gli enti pubblici economici, non possono attribuire inca-

ricchi di collaborazione o consulenza, di qualunque specie e comunque denominati, a tempo indeterminato o parziale, neanche a titolo gratuito, a persone che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) condannati, con sentenza anche non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione o per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;

b) sottoposti, nei cinque anni precedenti al conferimento dell'incarico, a misura cautelare personale, non soggetta ad annullamento per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, per uno dei delitti indicati nella lettera a);

c) sottoposti ad applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. Al momento dell'attribuzione formale degli incarichi di cui al presente articolo, il beneficiario dichiara all'amministrazione o all'ente conferente, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle ipotesi previste al comma 1. In caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo, il rapporto di collaborazione è immediatamente revocato.